



Repubblica di Lumenaria

Legge Costituzionale n. 4 del 18 Gennaio 2022 - Disposizioni attuative dell'art. 29 della Costituzione.

Art. 1

Il concorso pubblico per l'accesso alla magistratura avviene su bando del Ministero della Giustizia, per un massimo di tre magistrati per volta.

Qualunque cittadino al quale non sia stata comminata una pena all'interdizione dai pubblici uffici i cui effetti siano ancora in vigore, ovvero non condannato per i reati di tradimento o spionaggio, può accedere al bando di concorso.

Art. 2

Al momento del bando di concorso è insediata la Commissione Generale della Magistratura, composta da tutti i magistrati e presieduta dal Ministro della Giustizia.

Art. 3

I candidati vengono sottoposti ad un esame redatto dalla Commissione, composto da dieci domande di: diritto costituzionale, diritto penale e procedura penale, con decima domanda su un tema a scelta del Ministero.

Art. 4

Il superamento del concorso è valido se sussistono i requisiti per la nomina e ad avvenuta vidimazione dell'esame da parte della Commissione.

Art. 5

A concorso superato, il candidato è nominato magistrato dalla Commissione, entro quarantotto ore dall'esame.
Nel medesimo termine, in caso di esito negativo dell'esame ne viene data comunicazione al candidato.

Art. 6

Ulteriori requisiti per l'accesso al bando possono essere stabiliti con decreto-legge.